

ENTI NON COMMERCIALI

Sport e terzo settore – I° parte

di Guido Martinelli

Con la pubblicazione del **decreto correttivo del terzo settore (D.Lgs. 105/2018 in G.U. n.210 del 10.09.2018)** può ritenersi completata e operativa la **riforma del terzo settore**.

Diventa di attualità, pertanto, la **scelta** che dovranno compiere tutte le **associazioni sportive dilettantistiche** che sono già iscritte anche nei registri delle **associazioni di promozione sociale**: se rimanere **solo sportive** (mantenendo solo l'**iscrizione al registro Coni**) o diventare **una associazione di promozione sociale** iscritta sia all'istituendo **registro unico nazionale del terzo settore** che, per svolgere attività sportiva dilettantistica, al relativo **registro Coni**.

Sul punto, come è noto, è intervenuta anche la recente [circolare AdE 18/E/2018](#), chiarendo che le società e associazioni sportive dilettantistiche, a seguito della approvazione della riforma del Terzo settore, potranno

- decidere di non iscriversi all'istituendo **registro unico nazionale del terzo settore**, mantenendo le **agevolazioni** e la **disciplina propria**,
- oppure decidere di entrare a far parte del **terzo settore**. In questo caso godranno delle **agevolazioni specifiche previste per tali enti “in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”**.

A questo proposito si pone il problema di quali siano le **agevolazioni**, previste per le sportive, che **perderebbero** i sodalizi che intendono iscriversi al **registro unico del terzo settore**.

Vediamo quali siano le **agevolazioni** fino ad oggi previste per le **sportive** e che qui si sintetizzano:

- **defiscalizzazione dei corrispettivi specifici** versati da soci o tesserati alla Federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva di affiliazione;
- **agevolazioni previste dalla L. 398/1991** (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare);
- esclusione dall'applicazione della norma sulla **perdita della natura di ente non commerciale** (articolo 149 Tuir), ossia solo per le **associazioni sportive dilettantistiche non si corre il rischio**, in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali, che l'amministrazione finanziaria non consideri più l'**ente non commerciale** con conseguente perdita di ogni agevolazione;
- agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei **compensi** corrisposti sia ai soggetti che svolgono **esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** sia ai

collaboratori con funzioni amministrativo-gestionali;

- presunzione di **spesa pubblicitaria** dei **corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000** (possibilità che le **aziende sponsor** possano **dedurre integralmente** come spesa l'investimento promo - pubblicitario fatto dal proprio reddito);
- **esclusione da imposta sulla pubblicità** della cartellonistica collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
- esclusione dall'applicazione della **tassa sulle concessioni governative**;
- applicazione dell'**imposta di registro a tassa fissa**;
- **detrazioni dall'imposta per contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche** fino ad un massimo di € 1.500 annui;
- **detrazione delle spese di iscrizione ai corsi fino a € 210 annui**;
- **riduzione dell'accisa gas metano**;
- **5 per mille**.

Non vi è dubbio che, per espressa previsione del titolo X del **D.Lgs. 117/2017**, nel momento della sua definitiva entrata in vigore, i **“soggetti sportivi” del terzo settore perderanno il diritto all'applicazione della L. 398/1991 e degli articoli 148 e 149 del Tuir** (ossia i punti 1 – 3 dell'elenco sopra ricordato).

Anche le agevolazioni indicate ai punti 5 – 8, disciplinate dall'[articolo 90 L. 289/2002](#) appaiono riservate ai soggetti che hanno lo **status di associazioni o società sportive dilettantistiche**. Pertanto gli **enti del terzo settore “sportivi”**, non potranno applicare queste norme ma, ai fini delle imposte indirette, dovranno fare riferimento alla specifica disciplina prevista dal codice del terzo settore.

Analogamente, la **detrazione dall'imposta per contributi erogati (punto 9)** non sarà più quella appena richiamata ma quella espressamente prevista dal codice del terzo settore, così come la **disciplina del cinque per mille**.

Diventa ora più problematico analizzare il permanere, in capo ai **soggetti del terzo settore** che praticano attività sportive, delle **altre agevolazioni** sopra elencate.

Si ritiene che **potranno mantenere la defiscalizzazione sulle accise del gas metano**. Come è noto, l'[articolo 12 L. 488/1999](#) (Legge Finanziaria 2000), modificando la **nota (1)** dell'[articolo 26 del “Testo Unico delle Accise”](#), ha ricompreso fra gli usi industriali anche gli **utilizzi di gas naturale** negli **impianti sportivi** adibiti esclusivamente ad **attività dilettantistiche** e gestiti senza fine di lucro. Essendo la tipologia di attività quella esentata e non il soggetto, tale agevolazione si ritiene possa essere applicata sia agli iscritti al **registro Coni** che ai soggetti iscritti anche al **Runts**.

Stesse conclusioni possono essere raggiunte per la detrazione per le spese per la partecipazione ai corsi sportivi. Il decreto 28.03.2007 (in G.U. n. 106 del 09.05.2007), emanato in applicazione dell'[articolo 15, punto i\) quinques, Tuir](#), all'**articolo 1, lett. b)**, prevede che l'agevolazione possa essere riconosciuta per le attività svolte in impianti sportivi **“che siano**

gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa”.

Possiamo quindi ritenere che l'**Ets** che faccia **attività sportive** abbia titolo per l'**applicazione della norma agevolativa in esame**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)